

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Sabato 16 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni comunicate dai gruppi parlamentari relativamente alla seduta odierna.

Comunica che l'onorevole Pastorelli ritira l'emendamento a sua prima firma 38-*bis*.18; l'onorevole De Menech ritira

l'emendamento a sua prima firma 52-*quinquies*.26; l'onorevole De Girolamo ritira la propria firma dall'emendamento 23-*ter*.9. Ravetto. Comunica inoltre che l'onorevole Pastorelli sottoscrive l'emendamento Bargerò 52.32; l'onorevole Covello sottoscrive gli emendamenti Gelli 41.65, Bargerò 52.32 e Crimi 57-*quinquies*.30; l'onorevole Iacono sottoscrive gli emendamenti Gelli 41.65, Gribaudo 41-*ter*.5, Crimi 57-*quinquies*.30; l'onorevole Cenni sottoscrive gli emendamenti Bargerò 52.32, Mariani 49-*ter*.24 e Braga 51.27; l'onorevole Carnevali sottoscrive gli emendamenti Fregolent 30-*ter*.1 e Lenzi 41.77; l'onorevole Castricone sottoscrive l'emendamento Mellilla 21.19; l'onorevole Miotto sottoscrive l'emendamento Tancredi 41.1; l'onorevole Lenzi sottoscrive gli emendamenti Tancredi 41.1, Lorefice 41-*sexies*.31 e Guidesi 41-*quinquies*.2; l'onorevole Iannuzzi sottoscrive l'emendamento Cenni 39.111; l'onorevole Marcon sottoscrive l'emendamento Misiani 3.66; l'onorevole Galgano sottoscrive l'emendamento Bombassei 10.39; l'onorevole Galati sottoscrive gli emendamenti Piazzoni 25.13 e Ferranti 46.15; l'onorevole Bernardo sottoscrive l'emendamento Rubinato 100-*bis*.32; l'onorevole

Galgano sottoscrive l'emendamento 54-ter.24 Menorello; l'onorevole Melilla sottoscrive gli emendamenti Fucci 36.77 e Capodicasa 53.9; l'onorevole Mongiello sottoscrive l'emendamento Malpezzi 54.41; l'onorevole Carnevali sottoscrive l'emendamento Lenzi 41.77; l'onorevole Scuvera sottoscrive l'emendamento Crimì 57-*quinquies*. 30; l'onorevole Monchiero sottoscrive l'emendamento Lenzi 41.64; gli onorevoli Mucci e Catalano sottoscrivono l'emendamento Marazziti 41.117.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'area tematica n. 2 (sterilizzazione dell'incremento di aliquote dell'Iva e delle accise), dispone l'accantonamento degli emendamenti Abrignani 2.10 e Cristian Iannuzzi 2.13, perché sarebbero assorbiti dall'eventuale riformulazione dell'emendamento Rotta 10.47. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Galgano 2.3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'area tematica n. 3 (agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca per alloggi a canone concordato), dispone l'accantonamento dell'emendamento Misiani 3.66 per verificare i profili di carattere finanziario; invita al ritiro dell'emendamento Vallascas 3.61 e degli identici emendamenti Pagani 3.257, 3.253 della VI Commissione, Bini 3.225, Moretto 3.245 e 3.246. Dispone, inoltre, l'accantonamento degli emendamenti Misiani 3.58 e Marchi 3.39 per verificare i profili di carattere finanziario; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti 3.2 della XIII Commissione e Lavagno 3.204, nonché degli emendamenti Saltamartini 3.16 e Misiani 3.41. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Baldelli 3.171, 52-*quinquies*.10 della X Commissione, Crippa 52-*quinquies*.9 e Becattini 52-*quinquies*.11, a condizione che siano riformulati, in modo identico, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Dispone l'accantonamento, per verificare i profili di carattere finanziario, dell'emendamento Marchi 3.40 e dell'emendamento Matarrese 3.275, sui quali è

in corso un approfondimento per un'eventuale riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Fraccaro 3.63; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Pelillo 3.75 e Pastorino 3.108. Dispone l'accantonamento per verifica degli oneri dell'emendamento Catalano 3.128, sul quale è in corso un approfondimento per un'eventuale riformulazione. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Richetti 3.238, degli identici emendamenti 3.3 della XIII Commissione e Falcone 3.252, nonché degli emendamenti Vignali 3.1 e Palese 3.172. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Abrignani 3.201, da esaminare unitamente all'emendamento Bargerò 52.32. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rampelli 3.150, Giorgia Meloni 3.158 e 3.159 e Matarrese 3.274; dispone l'accantonamento dell'emendamento Matarrese 3.275, da esaminare unitamente all'emendamento Marchi 3.40, come già enunciato. Dispone inoltre l'accantonamento, per verificare gli oneri di caratteri finanziari, degli identici emendamenti 3.117 della X Commissione e Benamati 3.242; dispone l'accantonamento, per un ulteriore approfondimento, dell'emendamento Guidesi 3.24. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Montroni 3.44, Laffranco 3.167 e Pellegrino 3.102. Dispone l'accantonamento, per un'ulteriore valutazione, dell'emendamento Sanga 3.232. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti 3.4 della XIII Commissione e Zanin 3.202.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'area tematica n. 3-*bis* (Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto), esprime parere contrario sugli identici emendamenti Tancredi 3-*bis*.9 e Fiano 3-*bis*.14. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Zaratti 3-*bis*.12, dispone l'accantonamento, per verifica degli oneri finanziari, dell'emendamento Cenni 3-*bis*.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3-*bis*.26. Dispone l'accan-

tonamento dell'emendamento Castelli 3-bis.2, che potrebbe essere assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Vignali 72.69. Dispone l'accantonamento, ai fini della presentazione di una eventuale nuova formulazione, degli identici emendamenti Realacci 3-bis.24 e Pastorelli 3-bis.28. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Palese 3-bis.17.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'area tematica n. 4 (Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico), esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 4.27, Mannino 4.61, Fauttilli 4.38 e 4.37. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti 4.55 della VII Commissione e Malpezzi 4.35. Esprime parere contrario sugli emendamenti Spessotto 4.14 e Borghesi 4.8. Dispone l'accantonamento per una eventuale riformulazione degli identici emendamenti 4.58 della VI Commissione, Capezzone 4.49 e Romanini 4.65, da esaminare unitamente agli identici emendamenti 6.123 della VI Commissione, Ginato 6.6, Alberto Giorgetti 6.66 e Taranto 6.106. Dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Locatelli 4.29, Oliaro 4.25, Alberto Giorgetti 4.36 e Gebhard 4.43.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'area tematica n. 5 (Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti), invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Bombassei 5.17 e Vignali 5.13. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Sorial 5.8. Dispone quindi l'accantonamento, per verificare gli oneri di carattere finanziario, degli identici emendamenti 5.3 della X Commissione e Bargerò 5.1. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti 5.2 della XIII Commissione e Zanin 5.36.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'area tematica n. 7 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2018), dispone l'accantonamento, per un ulteriore approfondimento, degli identici emendamenti D'Incà 6.2 e Tentori 6.105. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Tancredi 6.52 e Marco

Di Maio 6.94. Dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 6.123 della VI Commissione, Ginato 6.6, Alberto Giorgetti 6.66 e Taranto 6.106, da esaminare unitamente all'emendamento Romanini 4.65. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti 6.115 della VI Commissione, Marco Di Maio 6.95 e Donati 6.99, nonché degli identici emendamenti 6.116 della VI Commissione, Marco Di Maio 6.96 e Donati 6.98. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lodolini 6.15 e 6.117 della VI Commissione. Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 6.4. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Cariello 6.28, degli identici emendamenti Guidesi 6.3, Misiani 6.16 e Palese 6.139, nonché degli emendamenti Cariello 6.21 e Sani 6.97.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'area tematica n. 7 (Sostegno agli investimenti delle PMI), esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 7.16, Senaldi 7.35, 7.2 della XIII Commissione, degli identici emendamenti 7.1 della XIII Commissione, Fiorio 7.29 e Alberto Giorgetti 7.22, nonché dell'emendamento Alberti 7.11.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'area tematica n. 8 (Credito di imposta per le spese di formazione), esprime parere contrario sugli identici emendamenti 8.84 della VI Commissione e Vignali 8.32, nonché sugli identici Vallascas 8.19, Castricone 8.26, Pastorino 8.34, Oliaro 8.44, Locatelli 8.52, Alberto Giorgetti 8.63, Gebhard 8.73, Realacci 8.75, Taricco 8.76, Basso 8.78, Bini 8.79, Lodolini 8.82, Prativiera 8.85, Carra 8.89, Donati 8.90, Dell'Aringa 8.91, Cani 8.92, Nastri 8.93, Falcone 8.95, Romanini 8.97, Capezzone 8.81 e Vico 8.101. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Guerra 8.43 e degli identici 8.3 della XIII Commissione e Zanin 8.72, nonché dell'emendamento Ricciatti 8.57. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Oliaro 8.45 ed invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti 8.2 della XIII Commissione e Carra 8.71.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 8.4 della XIII Commissione, Guidesi 8.25, Alberto Giorgetti 8.66, Fiorio 8.74 e Alberto Giorgetti 8.99. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Galgano 8.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Crippa 8.23, Della Valle 8.22, Marcon 8.37, Ricciatti 8.58 e Baldassarre 8.64.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 9 (Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria), formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Simonetti 9.1, Gelmini 9.4, Calabria 9.8, 9.9 e 9.10 e Ricciatti 9.3.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 10 (Sperimentazione della mobilità sostenibile), esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 10.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 10.58, Menorello 10.38, Guidesi 10.8 e Fedriga 10.10 e dispone l'accantonamento, per una eventuale riformulazione, dell'emendamento Rotta 10.47 e dell'emendamento Rostellato 10.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti De Lorenzis 10.28 e Gregori 10.34, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Parisi 10.67, Gandolfi 10.66, Abrignani 10.53, Causin 10.51 e Bombassei 10.39, identici all'emendamento 10.63 della IX Commissione, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 10.64 della IX Commissione e Carloni 10.70 e sull'emendamento Gandolfi 10.65, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento Pelillo 10.61.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 11 (PIR e società immobiliari), esprime parere contrario sull'emendamento Giacomoni 11.2, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Fregolent 11.5 e 11.6 della VI Commissione, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Giacomoni 11.3 e 11.4, Bernardo 11.20 e Busin 11.7. Fa presente che gli

identici emendamenti Monchiero 11.8 e Bargerò 11.9 risultano assorbiti dall'emendamento 9.13 del Governo, approvato nella seduta del 14 dicembre scorso, ed esprime parere contrario sull'emendamento Fantinati 11.15.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 12 (Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale IRES), formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Tancredi 12.9 e Alberto Giorgetti 12.12, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fauttilli 12.14 e 12.15.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 13 (Imposta di registro), esprime parere contrario sugli emendamenti Enrico Zanetti 13.22, Giacomoni 13.20, Molteni 13.4 e Gianpaolo Galli 13.8.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede se gli emendamenti accantonati verranno trattati oggi o nel prosieguo dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel precisare che buona parte degli emendamenti sono stati accantonati in attesa di ricevere la relazione tecnica, auspica di poterne affrontare l'esame nella seduta odierna.

Il Viceministro Enrico MORANDO, come precisato anche dal presidente e relatore, Francesco Boccia, sottolinea che, nella maggior parte dei casi, le proposte emendative sono state accantonate in attesa di ricevere la relazione tecnica vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato, auspicando di esaminarle nella seduta odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Galgano 2.3, recante disposizioni relative alle sigarette elettroniche, per

omogeneità di materia con gli emendamenti Abrignani 2.10 e Cristian Iannuzzi 2.13, parimenti accantonati.

Fa presente che l'emendamento Baldelli 3.171, di cui ha proposto una riformulazione (*vedi allegato*), viene sottoscritto dai deputati Melilla, Albinì, Sorial, D'Inca e Castelli.

Andrea VALLASCAS (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 3.61, volto a prevedere una detrazione d'imposta per le diagnosi energetiche e le indagini diagnostiche degli edifici, ne chiede l'accantonamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel premettere che non sarebbe contrario, in linea di principio, a disporre l'accantonamento dell'emendamento Vallascas 3.61, fa presente tuttavia che, in merito agli interventi relativi all'efficienza energetica e alla ristrutturazione edilizia, il Governo è orientato ad accogliere la soluzione proposta dall'emendamento Misiani 3.66, già accantonato.

Andrea VALLASCAS (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 3.61.

La Commissione respinge l'emendamento Vallascas 3.61.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che gli identici emendamenti Pagani 3.257, Bini 3.225, Moretto 3.245 e 3.246 sono stati ritirati, mentre l'identico emendamento 3.253 della VI Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea. Ricorda che gli emendamenti Misiani 3.58 e Marchi 3.39 risultano accantonati in attesa di relazione tecnica e fa presente che l'emendamento Lavagno 3.204 è stato ritirato dal presentatore, mentre l'identico emendamento 3.2 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

Roberto SIMONETTI (LNA), nel far presente che l'emendamento Saltamartini 3.16, volto a prevedere il beneficio della

detrazione dall'imposta per le spese documentate sostenute nell'anno fiscale 2018 per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa per le giovani coppie, riproduce una disposizione contenuta nella legge di stabilità 2016 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, chiede al relatore e al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel far presente che anche il suo gruppo ha presentato una proposta emendativa di analogo tenore, concorda con il collega Simonetti.

La Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 3.16.

Antonio MISIANI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.41.

Simone BALDELLI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.171, ne accetta la riformulazione e ringrazia i colleghi che l'hanno sottoscritto. In proposito, ricorda che la problematica affrontata nell'emendamento ha avuto origine da una mozione presentata nel 2015 e che, successivamente, egli stesso si è fatto promotore di una proposta di legge, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Rammenta che tale proposta di legge, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari ad eccezione del Movimento 5 Stelle, è stato approvato dall'Assemblea, dopo lo svolgimento presso la Commissione attività produttive di un lungo ciclo di audizioni, che hanno coinvolto gli operatori del settore e le associazioni dei consumatori. Rileva, quindi, che, non essendovi le condizioni per l'esame del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, in vista dell'imminente chiusura della legislatura, ha voluto sottoporre all'attenzione del Governo le sue

proposte, presentando l'emendamento al disegno di legge di bilancio per l'anno 2018. Rammenta, infine, che sono almeno 2 milioni ogni anno gli utenti interessati da maxi-conguagli, e che si tratta di un tema molto sentito.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) ringrazia i sostenitori dell'emendamento Baldelli 3.171.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che i deputati Nuti, Rubinato, Misiani e Cariello sottoscrivono l'emendamento Baldelli 3.171, come riformulato. Avverte inoltre che i presentatori degli emendamenti Crippa 52.*quinquies*.9 e Becattini 52.*quinquies*.11 hanno accettato la riformulazione proposta.

La Commissione approva, all'unanimità, gli emendamenti Baldelli 3.171, Crippa 52-*quinquies*.9 e Becattini 52-*quinquies*.11, come riformulati in testo identico (*vedi allegato*), dovendosi quindi considerare assorbito l'emendamento 52-*quinquies*.10 della X Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Marchi 3.40 risulta accantonato in attesa di relazione tecnica.

Michele PELILLO (PD) chiede al Governo di accantonare il suo emendamento 3.75 per svolgere una verifica ulteriore, vista l'importanza del tema trattato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pelillo 3.75.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 3.63.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nell'evidenziare l'importanza dell'emendamento a sua prima firma 3.108, volto a stabilire le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei « Sussidi ambientali favorevoli » e a prevedere che il processo riallocativo abbia inizio il 1° gennaio

2018 e si concluda non oltre il 31 dicembre 2025, chiede al relatore e al Governo di rivalutarlo e ricorda che si tratta di impegni già assunti dal Governo attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) interviene a sostegno della proposta del deputato Pastorino.

Gianni MELILLA (MDP), nel sottoscrivere l'emendamento Pastorino 3.108, invita il relatore e il Governo ad accantonarlo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pastorino 3.108 e fa presente che l'emendamento Richetti 3.238 è stato ritirato dal presentatore. Fa presente altresì che l'emendamento 3.3 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea, mentre l'identico emendamento Falcone 3.252 è stato ritirato dal presentatore. Avverte infine che l'emendamento Vignali 3.1 è stato parimenti ritirato dal proponente.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 3.172.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Abrignani 3.201 è accantonato.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), in relazione all'emendamento a sua firma 3.201, ritiene che andrebbe riformulato in modo da prevedere espressamente che non sono pregiudicati gli interessi di chi ha già vinto una gara europea.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel concordare con il collega Abrignani e nel sottoscrivere l'emendamento 3.201, richiama altresì le connesse problematiche riguardanti la finanza di progetto.

Marcello TAGLIALATELA (FDI) in relazione all'emendamento Rampelli 3.150 sottolinea che esso rappresenta la realiz-

zazione di una battaglia di civiltà a tutela della famiglia, considerato che la attuale normativa, in caso di morte del genitore affidatario, non consente al genitore superstite di godere pienamente delle detrazioni fiscali. Auspica, quindi, che vi possa essere il tempo, anche attraverso l'accantonamento della proposta emendativa, per riflettere sull'argomento.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene la questione meritevole di essere di attenta riflessione. Segnala, tuttavia che il problema principale, è legato alla quantificazione degli oneri di carattere finanziario. In tal senso osserva che, qualora tali oneri fossero limitati, l'emendamento sarebbe valutato positivamente, mentre se i costi fossero elevati, allora sarebbe necessario fare una scelta di tipo politico. Comunica, quindi, di essere favorevole ad accantonare l'esame dell'emendamento in attesa degli esiti dell'istruttoria.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Rampelli 3.150 è da intendersi accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Giorgia Meloni 3.158.

Marcello TAGLIALATELA (FDI), in relazione all'emendamento Giorgia Meloni 3.159, osserva che anch'esso risponde a una battaglia di civiltà per realizzare obiettivi di chiarezza e trasparenza nei rapporti tra lo Stato e i contribuenti. Ove fosse, infatti, approvata tale proposta emendativa, si conseguirebbe l'obiettivo di una maggiore chiarezza delle voci di pagamento riportate nelle cartelle esattoriali, indicandovi anche la causale delle richieste di pagamento. Osserva, inoltre, che nell'emendamento in questione sono previsti interventi anche sugli interessi di mora, che, pur non essendo eliminati, verrebbero sensibilmente diminuiti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giorgia Meloni 3.159 e Matarrese 3.274.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ricorda che sono accantonati l'emendamento Matarrese 3.275, gli identici emendamenti 3.117 della X Commissione e Benamati 3.242 nonché l'emendamento Guidesi 3.24. Avverte, inoltre, che sono stati ritirati gli identici emendamenti Montroni 3.44 e Realacci 3.219.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), in relazione all'emendamento Laffranco 3.167, segnala che esso muove dall'inaspettato cambio di orientamento dell'Agenzia, che ritiene anche in contrasto con i principi complessivi dell'ordinamento europeo. Sottolinea che il problema è aperto da tempo e che la questione dovrà essere comunque affrontata. Insiste, quindi, affinché l'emendamento sia posto in votazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Laffranco 3.167 e Pellegrino 3.102.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Sanga 3.232 è accantonato e avverte che l'emendamento Zanin 3.202 è stato ritirato dal proponente, mentre l'emendamento 3.4 della XII Commissione si considera respinto per l'esame in Assemblea.

Nel comunicare, quindi, che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 3-bis, avverte che gli identici emendamenti Tancredi 3-bis.9 e Fiano 3-bis.14 sono stati ritirati dai proponenti. Ricorda, inoltre, che l'emendamento Cenni 3-bis.23 è stato accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaratti 3-bis.12 e approva l'emendamento Ghizzoni 3-bis.26 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ricorda che sono accantonati anche gli emendamenti Castelli 3-bis.2, il quale potrebbe essere assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Vignali 72.69, nonché gli identici emenda-

menti Realacci 3-bis.24, Pastorelli 3-bis.28 e Palese 3-bis.17.

Claudia MANNINO (Misto) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Realacci 3-bis.24, che contiene alcune disposizioni analoghe a quelle di alcuni emendamenti da lei presentati.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 4.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 4.27.

Claudia MANNINO (Misto), in relazione all'emendamento a sua firma 4.61, segnala che esso nasce dall'esigenza, avvertita soprattutto dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio, di poter calcolare in modo realistico e non vessatorio il valore delle scorte di magazzino, in modo da poter imputare tale valore in diminuzione con il decorso degli anni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mannino 4.61, Fauttilli 4.38 e 4.37.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Malpezzi 4.35 è stato ritirato dai proponenti, mentre l'identico emendamento 4.55 della VII Commissione si considera respinto per l'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Spessotto 4.14 e Borghesi 4.8.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ricorda che sono accantonati gli identici emendamenti 4.58 della VI Commissione, Vignali 4.17, Capezzone 4.49 e Romanini 4.65 nonché gli identici emendamenti Locatelli 4.29, Oliaro 4.25, Alberto Giorgetti 4.36 e Gebhard 4.23.

Avvertendo, quindi, che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 5,

comunica che: l'emendamento Bombassei 5.17 è stato ritirato dai proponenti; l'emendamento Vignali 5.13 si intende respinto per l'esame in Assemblea; l'emendamento Sorial 5.8 deve intendersi accantonato, ai fini di una sua più approfondita valutazione. Ricorda altresì che gli identici emendamenti 5.3 della X Commissione e Bargerò 5.1 sono stati accantonati. Avverte, infine, che l'emendamento Zanin 5.36 è stato ritirato dai proponenti, mentre l'identico emendamento 5.2 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

In riferimento alle proposte emendative riferite all'area tematica n. 6, ricorda che gli identici emendamenti D'Inca 6.2 e Tentori 6.105 sono stati accantonati. Avverte, quindi, che l'emendamento Tancredi 6.52 si intende respinto per l'esame in Assemblea, mentre l'emendamento Marco Di Maio 6.94 è stato ritirato dai proponenti. Ricorda che gli identici emendamenti 6.123 della VI Commissione, Ginato 6.6, Alberto Giorgetti 6.66 e Taranto 6.106 sono stati accantonati. Avverte che gli identici emendamenti Marco Di Maio 6.95 e Donati 6.99 sono stati ritirati dai proponenti, mentre l'identico emendamento 6.115 della VI Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea. Avverte altresì che gli identici emendamenti Marco Di Maio 6.96 e Donati 6.98 sono stati ritirati dai proponenti, mentre l'identico emendamento 6.116 della VI Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lodolini 6.15 e 6.117 della VI Commissione (*vedi allegato*). Respinge, quindi, l'emendamento Guidesi 6.4.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ricorda che sono accantonati l'emendamento Cariello 6.28, nonché gli identici emendamenti Guidesi 6.3, Misiani 6.16, e Palese 6.139. Ricorda altresì che risultano accantonati gli emendamenti Cariello 6.21 e Sani 6.97.

Francesco CARIELLO (M5S) osserva che gli emendamenti a sua prima firma,

cioè gli emendamenti 6.28 e 6.21, nascono da proposte dell'Ance che sono state anche affrontate dalla Commissione sul federalismo fiscale. Sono connesse ad un mancato esercizio dei poteri di delega da parte del Governo. Ritiene che sia opportuno risolvere le problematiche affrontate dagli emendamenti in questione anche attraverso il loro accoglimento, in ragione del fatto che i tutti i comuni denunciano il regime caotico relativo alla riscossione dei tributi locali. Ritiene, in tal senso, indispensabile riconoscere adeguati poteri agli enti locali per gestire direttamente i tributi loro afferenti nonché le attività a supporto della relativa riscossione. Chiede quindi che, nelle more della ripresa dell'esame degli emendamenti accantonati, il Governo possa fornire indicazioni più approfondite sulla problematica in questione.

Antonio MISIANI (PD) raccomanda l'accoglimento del suo emendamento 6.16, che è volto anche a sanare una contraddizione della normativa attuale in merito alla riscossione, per esempio, della tassa automobilistica a favore delle regioni.

Il viceministro Enrico MORANDO, anche alla luce di un approfondimento istruttorio che è terminato solo da poche ore, dichiara meritevoli di accoglimento le istanze suggerite dall'emendamento Cariello 6.21, su cui dichiara di aver maturato le ragioni per l'espressione di un parere favorevole a nome del Governo.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento Cariello 6.21, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Cariello 6.21 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ricorda che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cariello 6.21 risultano preclusi gli identici emendamenti Guidesi 6.3, Misiani 6.16, e Palese 6.139, nonché l'emendamento Sani 6.97. Avverte, quindi, che la Commissione passerà all'e-

same delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 7.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 7.16.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Senaldi 7.35 è stato ritirato dai presentatori e che l'emendamento 7.2 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea. Ricorda altresì che l'emendamento Fiorio 7.29 è ritirato dai presentatori, mentre l'identico emendamento 7.1 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sul suo emendamento 7.22, ne evidenzia la *ratio*, ricordando che esso rappresenta uno strumento volto a dotare le aziende dei mezzi necessari all'esercizio delle loro attività attraverso il meccanismo del cosiddetto super ammortamento. Chiede pertanto al relatore e al Governo di voler riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario espresso, in quanto l'accoglimento dell'emendamento Alberto Giorgetti 7.22 avrebbe come conseguenza la possibilità di fare insorgere problemi assai seri in ambito comunitario, potendosi qualificare le misure che esso introdurrebbe quali « aiuti di Stato ».

La Commissione respinge l'emendamento Alberto Giorgetti 7.22.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Alberti 7.11 deve intendersi accantonato, ai fini di una più approfondita valutazione.

In riferimento alle proposte emendative riferite all'area tematica n. 8, avverte che gli identici emendamenti Vignali 8.32 e 8.84 della VI Commissione si intendono respinti per l'esame in Assemblea. Ricorda altresì che gli identici emendamenti

Vallascas 8.19, Castricone 8.26, Pastorino 8.34, Oliaro 8.44, Locatelli 8.52, Alberto Giorgetti 8.63, Gebhard 8.73 e Realacci 8.75 sono stati ritirati dai presentatori.

Mino TARICCO (PD) chiede che il Governo riconsideri il parere espresso sul proprio emendamento 8.76.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Taricco 8.76, pur rilevando che il credito di imposta si rilevi uno strumento di straordinaria crescita in relazione ad esigenze che lo Stato incoraggia e sostiene.

Mino TARICCO (PD) ribadisce che il mancato accoglimento dell'estensione del credito di imposta previsto dal suo emendamento 8.76 escluderebbe, di fatto, molti lavoratori dai benefici previsti. Preannunzia, quindi, la presentazione di un ordine del giorno interpretativo sulla materia e ritira il suo emendamento 8.76.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda quindi che sono ritirati gli identici emendamenti Basso 8.78, Bini 8.79, Lodolini 8.82, Carra 8.89, Donati 8.90, Dell'Aringa 8.91, Cani 8.92, Nastri 8.93, Falcone 8.95, Romanini 8.97, e Vico 8.101.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Prataviera 8.85 e Capezzone 8.81.

Mauro GUERRA (PD), intervenendo sul suo emendamento 8.43, ne ricorda la *ratio*, volta a intervenire sulla fascia dei lavoratori frontalieri con la Svizzera, e chiede che sia accantonato.

Guido GUIDESI (LNA), nel condividere l'emendamento Guerra 8.43, lo sottoscrive, unitamente al collega Simonetti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel motivare le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Guerra 8.43, pur rilevando che un intervento sulla que-

stione sarebbe giusto e necessario, nutre tuttavia perplessità sulla soluzione specificamente individuata, non vedendo ragione per cui ai lavoratori transfrontalieri si debba applicare la logica posta alla base dell'emendamento. Quindi, pur accedendo alla proposta di accantonarne l'esame, ribadisce le sue forti perplessità in merito.

Mauro GUERRA (PD) rileva come l'emendamento non sia riferito ai lavoratori transfrontalieri in senso proprio, bensì a lavoratori di imprese con sede entro i 20 chilometri dal confine di Stato con la Svizzera, dei quali mira a sostenere il reddito.

Il Viceministro Enrico MORANDO prende atto e assicura che valuterà più approfonditamente il contenuto della proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Guerra 8.43, sottoscritto anche dal deputato Alberto Giorgetti, deve intendersi accantonato. Ricorda, quindi, che l'emendamento Zanin 8.72 è stato ritirato dai presentatori, mentre l'identico emendamento 8.3 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

Tea ALBINI (MDP) non accede all'invito al ritiro dell'emendamento Ricciatti 8.57, di cui è cofirmataria, ricordando che esso è finalizzato a contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni e lo ritiene un emendamento « di giustizia sociale », chiedendo pertanto che il relatore e il Governo riconsiderino il parere contrario espresso sullo stesso.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) sottoscrive l'emendamento Ricciatti 8.57.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 8.57.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Oliaro 8.45 è accantonato e che l'emendamento Carra 8.71 è ritirato dai presentatori,

mentre l'identico emendamento 8.2 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea. Ricorda altresì che sono ritirati gli identici emendamenti Guidesi 8.25, Alberto Giorgetti 8.66 e Fiorio 8.74, mentre l'identico emendamento 8.4 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) non accede alla proposta di ritiro del suo emendamento 8.99.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alberto Giorgetti 8.99, Crippa 8.23, Della Valle 8.22, Marcon 8.37 e Ricciatti 8.58.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che è stato accantonato l'emendamento Galgano 8.1. Avverte che è altresì accantonato l'emendamento Baldassarre 8.64. Comunica, quindi, che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 9.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 9.1.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento Gelmini 9.1, evidenziando come esso potrebbe determinare un effetto decontributivo molto importante, in particolare per i giovani al di sotto dei 29 anni. Evidenzia, inoltre, le finalità dei successivi emendamenti Calabria 9.8, 9.9 e 9.10, rilevando in particolare che gli ultimi due non comportino oneri. In particolare, sottolinea che l'emendamento Calabria 9.10 permetterebbe di ottenere un corretto impiego di risorse e puntare sullo sviluppo e la crescita dell'imprenditoria giovanile.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che le prime due proposte emendative avrebbero bisogno di un adeguamento normativo molto importante a livello comunitario, perché contrastano con la normativa in materia di aiuti di Stato. Con riferimento alle altre due proposte emen-

dative, rammenta che il loro contenuto è stato già fatto proprio dal Governo in altro modo nel cosiddetto « decreto Sud ». Conferma, pertanto, il parere contrario su tali proposte emendative.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime sorpresa per il parere contrario sulle proposte emendative del suo gruppo parlamentare, in quanto recentemente l'Aula ha approvato l'intervento sui beni collettivi. Chiede, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti Calabria 9.9 e 9.10.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) interviene per sottoscrivere gli emendamenti Calabria 9.9 e 9.10 e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gelmini 9.4, Calabria 9.8, 9.9 e 9.10, e Ricciatti 9.3.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 10.

La Commissione approva l'emendamento Moretto 10.2 (*vedi allegato*); respinge, quindi, l'emendamento Cristian Iannuzzi 10.58.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) ritira l'emendamento Menorello 10.38.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 10.8.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Fedriga 10.10, Rotta 10.47 e Rostellato 10.16 sono da intendersi accantonati, per una più approfondita valutazione. Avverte altresì che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli emendamenti Parisi 10.67, Gandolfi 10.66, Abrignani 10.53, Causin 10.61 e Bombassei 10.39.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Lorenzis 10.28 e Gregori 10.34; approva, quindi, gli

identici emendamenti Parisi 10.67, Gandolfi 10.66, Abrignani 10.53, Causin 10.51 e Bombassei 10.39, come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Gianni MELILLA (MDP) sottoscrive, unitamente ai colleghi Albini e Capodivincasa, gli identici emendamenti 10.64 della IX Commissione e Carloni 10.70.

La Commissione approva gli identici emendamenti 10.64 della IX Commissione e Carloni 10.70, nonché l'emendamento Gandolfi 10.65 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Pelillo 10.61 è stato accantonato. Avverte, quindi, che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 10.

Rocco PALESE (FI-PdL) interviene per sottolineare come gli emendamenti a prima firma Giacomoni 11.2, 11.3 e 11.4 rappresentino norme migliorative rispetto alla normativa vigente. Rileva come sullo stesso problema si siano accantonati gli identici emendamenti Fregolent 11.5 e 11.6 della VI Commissione. Chiede, pertanto, di accantonare anche gli emendamenti a prima firma Giacomoni.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara di non cambiare il parere sugli emendamenti richiamati dall'onorevole Palese, in quanto non ne condivide l'impostazione.

Michele PELILLO (PD) ricorda come questo strumento finanziario ha avuto un successo straordinario e che il testo dell'emendamento della VI Commissione rappresenti una buona sintesi, tanto che è stato approvato all'unanimità

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per l'accantonamento degli emendamenti a prima firma Giacomoni.

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, rileva come i piani individuali di risparmio

rappresentino un grande successo della legislatura in corso e come la raccolta del risparmio delle piccole e medie imprese sia sotto gli occhi di tutti. Rileva come, in questa prospettiva, è evidente che il Governo non voglia stravolgere l'utilizzo di questo strumento. Dispone, comunque, l'accantonamento degli emendamenti Giacomoni 11.3 e 11.4, ai fini di una più approfondita valutazione.

Rocco PALESE (FI-PdL) sostiene che la scelta migliore sarebbe l'accantonamento di tutte le proposte emendative sulla questione. Rivendica inoltre come lo strumento finanziario in discussione sia stato promosso dal collega Giacomoni e dal gruppo Forza Italia. Ritira, quindi, l'emendamento Giacomoni 11.2.

Michele PELILLO (PD) ricorda che lo strumento in questione è stato introdotto lo scorso anno attraverso un emendamento del PD. Riconosce, tuttavia, che il contributo del gruppo Forza Italia è stato determinante.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che gli identici emendamenti Fregolent 11.5 e 11.6 della VI Commissione sono stati accantonati, così come gli emendamenti Giacomoni 11.3 e 11.4. Segnala che potrebbe essere anche presentato un subemendamento del relatore all'emendamento della Commissione. Ricorda, inoltre, che l'emendamento Bernardo 11.20 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 11.7.

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, avverte che gli identici emendamenti Monchiero 11.8 e Bargerò 11.9 risultano assorbiti dall'emendamento 9.13 del Governo, approvato nella seduta del 14 dicembre scorso.

La Commissione respinge l'emendamento Fantinati 11.15.

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 12. Comunica, quindi, che l'emendamento Tancredi 12.9 si intende respinto per l'esame in Assemblea.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 12.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alberto Giorgetti 12.12, Fauttilli 12.14 e 12.15.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Enrico Zanetti 13.22.

La Commissione, con diverse votazioni, respinge gli emendamenti Enrico Zanetti 13.22 e Giacomoni 13.20.

Guido GUIDESI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 13.4, del quale è cofirmatario, diretto a favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Molteni 13.4.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 13.4.

Giampaolo GALLI (PD) illustra il suo emendamento 13.8, raccomandandone l'approvazione.

Il Viceministro Enrico Morando sottolinea come le ragioni del suo parere contrario siano sostanzialmente di carattere tecnico-giuridico. Rileva, tuttavia, come l'emendamento in questione possa essere oggetto di accantonamento, ai fini di una sua più approfondita valutazione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Giampaolo Galli 13.8. Avverte, quindi, che la seduta sarà brevemente sospesa.

La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 16.35.

Guido GUIDESI (LNA) riferisce di aver appreso da notizie di agenzia in ordine alla presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo e chiede chiarimenti al riguardo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, rileva come su tali emendamenti sia in corso la valutazione di ammissibilità e stigmatizza il fatto che il loro contenuto sia stato divulgato alla stampa, prima del completamento di tale valutazione, esprimendo il proprio rammarico per l'accaduto.

Passando alle proposte emendative riferite all'area tematica n. 90 (Disposizioni in materia di giochi), dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Palese 90.1, Guidesi 90.9 e Melilla 90.38 e degli emendamenti Palese 90.61 e Pastorino 90.24.

Prende atto che l'emendamento Alfreider 90.68 è stato ritirato dal presentatore. Quanto agli identici emendamenti 90.4 della XIII Commissione, Laffranco 90.53 e Sani 90.59, rileva come sugli stessi vi sia un orientamento tendenzialmente favorevole, ma che sono in corso alcune verifiche, disponendone, pertanto, l'accantonamento. Fa presente, inoltre, che gli emendamenti Russo 90.55 e Sottanelli 90.60 risulterebbero assorbiti nel caso di approvazione di tali proposte emendative. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Mantero 90.13 e Binetti 90.27. Formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Tancredi 90.29 e Tabacci 90.56, invitando i presentatori a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, e sull'emendamento Tancredi 90.30. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tancredi 90.31. Esprime parere contrario sull'emendamento Baldassarre 90.51. Quanto all'emendamento Francesco Saverio Romano 90.62, ne dispone l'accantonamento per verificare la praticabilità di una eventuale riformulazione. Sugli emendamenti Boccadutri 90.63 e Abrignani 90.3, esprime, infine, parere favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, quanto all'emendamento Boccadutri 90.63, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una clausola di invarianza finanziaria. Quanto alle restanti proposte emendative, esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime riserve sull'ammissibilità degli identici emendamenti Palese 90.1, Guidesi 90.9 e Melilla 90.38, in quanto essi introducono una nuova disciplina senza disporre l'abrogazione di quella vigente, con il conseguente rischio di sovrapposizioni tra le due normative.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, rileva come la questione posta sia meritevole di approfondimento.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 90.13, sottolinea come lo stesso sia volto alla tutela dei giocatori dal rischio del gioco d'azzardo. La proposta prevede il divieto totale della pubblicità, sia diretta che indiretta, poiché il divieto parziale finora sperimentato non ha prodotto i risultati auspicati; la tracciabilità dei flussi di denaro legati al gioco con la previsione dell'impiego esclusivo di strumenti elettronici di pagamento; l'introduzione di dispositivi elettronici che siano in grado di leggere la tessera sanitaria del giocatore in modo da impedire l'accesso ai minori; una moratoria per un periodo di cinque anni dell'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 90.13.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), intervenendo sull'emendamento a sua firma 90.27, sottolinea come esso preveda il divieto totale della pubblicità di marchi, prodotti di giochi con vincite in danaro, offerti in reti di raccolta fisiche *on line*. Rileva come tale questione sia oggetto di una mistificazione informativa, laddove si

afferma che tale divieto esiste già: osserva infatti come il divieto sia eluso in occasione di eventi sportivi, attraverso l'utilizzo di *mailing list* istituzionali e da parte della stampa e delle emittenti televisive diverse da quelle del servizio pubblico. Denuncia la generale indifferenza rispetto a questi temi, in primo luogo del Governo, che continua a non dare risposte soddisfacenti, e come vi sia la volontà di non intervenire sulla pubblicità e di incrementare la diffusione dei giochi. Si tratta, a suo avviso, di un atteggiamento che denota una grave mancanza di etica, in quanto in tal modo il giocatore a rischio viene direttamente consegnato ai persuasori occulti e patologie incipienti rischiano di trasformarsi in patologie conclamate.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) rileva come il divieto di pubblicità non sia lo strumento idoneo per combattere la ludopatia. Ritiene contraddittorio, da un lato, rilasciare le concessioni agli operatori del settore e, dall'altro, penalizzare il settore stesso. Osserva, infine, come intervenendo in senso restrittivo sul gioco legale si corra il rischio di favorire il gioco illegale.

Massimo Enrico BARONI (M5S) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Binetti 90.27, in materia di divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo. Sottolinea, inoltre, come anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, malgrado nel 2014 ci sia stato un emendamento votato insieme dal MoVimento 5 Stelle e dal PD sul divieto di pubblicità, non si sia poi arrivati ad una riforma sostanziale del settore. Si domanda se il Governo non stia facendo il gioco di alcune multinazionali del gioco di azzardo e di circoli massonici, richiamando a tale proposito la vicenda della società del deputato Labocchetta che continua a lavorare in regime di proroga della concessione.

Matteo MANTERO (M5S) sottoscrive, insieme al deputato Baroni, l'emendamento Binetti 90.27 e chiede, inoltre, che il Governo si adoperi per stabilire il di-

vieto della pubblicità dei giochi di azzardo, così come avviene per il tabacco, essendo necessario tutelare chi si ammala per il gioco.

Maino MARCHI (PD) svolge un richiamo sull'ordine dei lavori, invitando tutti a tenere la discussione nei limiti del rispetto e della serietà, evitando che si scada in accuse personali nei confronti di membri del Governo con le quali si adombrano una loro affiliazione alla massoneria.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, si associa al richiamo del deputato Marchi, ritenendo che il confronto, pur potendo essere aspro, non debba mai travalicare le regole di base del rispetto personale. Informato di un episodio testé accaduto, invita, inoltre, a non diffondere impropriamente sui *social* i video del dibattito in corso.

Riccardo NUTI (Misto) evidenzia come, da componente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, sia in grado di testimoniare che la stessa si è occupata del legame tra il gioco di azzardo e la massoneria e la criminalità.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 90.27.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) illustra congiuntamente i propri emendamenti 90.29, 90.30 e 90.31, relativi, rispettivamente, alla tassazione dei giochi, all'utilizzo della tecnologia nel controllo da remoto dei giochi e allo smaltimento delle apparecchiature da gioco. Nel ringraziare il Governo per il parere favorevole espresso sul suo emendamento 90.31, preannuncia l'intenzione di presentare ordini del giorno sulle tematiche oggetto degli emendamenti 90.30 e 90.29, sui quali il Governo ha formulato un invito al ritiro.

Matteo MANTERO (M5S) ritiene che bisognerebbe innalzare la tassazione sulle *videolottery*, criticando il Governo che fa cassa con il gioco di azzardo e spinge verso l'incremento dei giochi *on line*.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Tancredi 90.31, ritenendolo un utile contributo nella lotta contro l'illegalità.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che sono stati ritirati gli identici emendamenti Tancredi 90.29 e Tabacci 90.56, nonché l'emendamento Tancredi 90.30.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) e Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Tancredi 90.31.

La Commissione approva l'emendamento Tancredi 90.31 (*vedi allegato*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIP) ritiene che l'emendamento Baldassarre 90.51 rappresenti una proposta di buon senso.

La Commissione respinge l'emendamento Baldassarre 90.51.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Francesco Saverio Romano 90.62 è accantonato perché vi è una riformulazione in corso. Con riferimento all'emendamento Boccadutri 90.63, dà lettura di una riformulazione proposta dal Governo (*vedi allegato*), che viene accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Boccadutri 90.63, come riformulato (*vedi allegato*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottoscrive a nome di tutti i componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle della Commissione Bilancio l'emendamento Abrignani 90.3.

La Commissione approva l'emendamento Abrignani 90.3 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, comunica che le relazioni tecniche

sugli emendamenti accantonati in materia di fisco stanno per arrivare.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite alle aree tematiche a partire dalla n. 53, in materia di dirigenti scolastici, comunica che l'emendamento Misuraca 53.31 è stato ritirato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cimbro 53.57 e Pastorelli 53.12, dispone l'accantonamento degli emendamenti Capodicasa 53.9 e Malpezzi 53.13, esprime parere contrario sugli emendamenti Rampelli 53.30 e 53.29, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 53.20 della VII Commissione e Malpezzi 53.19 e degli identici emendamenti Malpezzi 53.17 e 53.18 della VII Commissione, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti 53.22 della VII Commissione e Malpezzi 53.21 e sugli emendamenti Pannarale 53.23 e Sgambato 53.54.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 54, in materia di personale amministrativo degli istituti scolastici, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 54.50 della VII Commissione e Malpezzi 54.41, dispone l'accantonamento dell'emendamento Segoni 54.46 e degli identici emendamenti 54.52 della VII Commissione e Malpezzi 54.45; esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Cimbro 54.28 e dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 54.51 della VII Commissione e Malpezzi 54.43, degli identici emendamenti 54.53 della VII Commissione e Malpezzi 54.44 e degli identici emendamenti 54.55 della VII Commissione e Malpezzi 54.42.

Passando all'esame delle proposte emendative dell'area tematica n. 54-bis, in materia di assistenti amministrativi e tecnici delle segreterie scolastiche, esprime parere contrario sull'emendamento Cimbro 54-bis.8, parere favorevole sugli identici emendamenti 54-bis.19 della VII Commissione e Malpezzi 54-bis.18 e parere contrario sull'emendamento Bossa 54-bis.9.

Passando all'esame delle proposte dell'area tematica n. 54-ter esprime parere contrario sull'emendamento Mannino 54-

ter.53, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Rubinato 54-ter.46 e Patriarca 54-ter.32, esprime parere contrario sull'emendamento Binetti 54-ter.10 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Menorello 54-ter.24, purché riformulato nel senso di sopprimere l'ultimo periodo (*vedi allegato*).

Passando all'esame delle proposte emendative dell'area tematica n. 55, formula un invito al ritiro dell'emendamento Scotto 55.12, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime un orientamento tendenzialmente favorevole sugli identici emendamenti Mongiello 55.2 e Ghizzoni 55.34, disponendone tuttavia l'accantonamento in attesa di una riformulazione; esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Segoni 55.23 e dispone l'accantonamento dell'emendamento Marroni 55.10, degli identici emendamenti 55.1 della XIII Commissione e Prina 55.31 e dell'emendamento Verini 55.25.

Passando all'esame delle proposte emendative dell'area tematica n. 56, in materia di assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pastorelli 56.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Lorforgia 56.14 e Pannarale 56.15. Dispone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti 56.22 della VII Commissione e Ghizzoni 56.21 e degli identici emendamenti 56.23 della VII Commissione e Ghizzoni 56.25.

Passando all'esame delle proposte emendative dell'area tematica n. 57 esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 57.4, D'Uva 57.12, Marzana 57.13 e Chimienti 57.14, dispone l'accantonamento dell'emendamento Brescia 57.17, esprime parere contrario sugli emendamenti Luigi Gallo 57.27 e Vacca 57.23, esprime un orientamento favorevole sull'emendamento Vignali 53.36, disponendone tuttavia l'accantonamento per una verifica in corso, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Misiani 57.51 e Centemero 57.52 e dell'emendamento Dell'Aringa 57.53, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 57.71

della VII Commissione e Crimi 57.66 e sull'emendamento Pannarale 57.56; dispone l'accantonamento degli emendamenti Vignali 57.63 e 57.65, dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Scotto 57.64 e dispone l'accantonamento dell'emendamento Vignali 57.49, avvertendo che tale ultimo emendamento andrà esaminato congiuntamente con l'emendamento 57-*quinquies*.21 della VII Commissione.

Passando all'esame delle proposte emendative dell'area tematica n. 57-*bis*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Pastorelli 57-*bis*.3 e Blažina 57-*bis*.12.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 57-*ter*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Valeria Valente 57-*ter*.1 e Francesco Saverio Romano 57-*ter*.2.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 57-*quater*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Melilli 57-*quater*.1.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 57-*quinquies*, dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti, in attesa di trovare una soluzione unitaria sul personale AFAM, ad eccezione dell'emendamento Cimbro 57-*quinquies*.16, sul quale esprime parere contrario.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 57-*octies*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Dallai 57-*octies*.22 e Miccoli 57-*octies*.25, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Ginefra 57-*octies*.1, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marco Di Maio 57-*octies*.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pillozzi 57-*octies*. 26.

Il Viceministro ENRICO MORANDO esprime parere conforme al relatore. Con riferimento al personale ATA e AFAM evidenzia che sono stati presentati molti emendamenti in merito ai quali si sta studiando una riformulazione in coerenza

con la norma approvata al Senato e che sia esaustiva rispetto alle problematiche sollevate.

Antonio MISIANI (PD) sottolinea che l'emendamento Pillozzi 57-*octies*.26, che ha ricevuto parere favorevole, è simile al proprio emendamento 57.51 del quale è stato proposto l'accantonamento. Chiede quindi una sintesi delle due proposte emendative che ampli i margini di flessibilità in materia di assunzioni da parte delle università più solide economicamente.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) interviene precisando che gli emendamenti Pannarale 56.15 e Laforgia 56.14 hanno ricevuto parere contrario, mentre per gli emendamenti Dallai 57-*octies*. 22 e Miccoli 57-*octies*. 25, che trattano un argomento simile, è stato disposto l'accantonamento. Chiede quindi l'accantonamento dei primi due al fine di trovare una soluzione condivisa.

Il Viceministro ENRICO MORANDO dichiara di non avere obiezioni in merito all'accantonamento degli emendamenti testé richiamati dal deputato Pastorino, anche se chiarisce fin d'ora che non vi è disponibilità di risorse per andare nella direzione indicata dagli emendamenti in questione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Pannarale 56.15 e Laforgia 56.14.

Gianni MELILLA (MDP) chiede al Governo di riflettere in merito ai precari del CNR, vista la rielaborazione in corso delle proposte emendative. Ricorda che nel pomeriggio vi è stata una manifestazione di tali precari e sottolinea che il problema della stabilizzazione dei precari riguarda migliaia di persone e che i dieci milioni previsti al Senato e i pochi milioni individuati alla Camera non bastano a risolvere i loro problemi. Nel ricordare i notevoli investimenti pubblici destinati a laureati che poi si trasferiscono all'estero, sollecita il reperimento di ulteriori risorse.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dichiara l'inammissibilità dell'emendamento Melilli 57-*quater*.1 per estraneità di materia.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara di unirsi all'onorevole Melilla nell'auspicare un emendamento del relatore o del Governo per la stabilizzazione dei ricercatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, comunica che a riguardo il confronto è aperto.

La Commissione respinge l'emendamento Cimbro 53.57.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Pastorelli 53.12 è stato ritirato dai proponenti. Ricorda che gli emendamenti Capodicasa 53.9 e Malpezzi 53.13 sono accantonati.

Francesco D'UVA (M5S), riferendosi al precedente intervento del collega Pastorino e alla sua richiesta di accantonare gli emendamenti Laforgia 56.14 e Pannarale 56.15, segnala che vi sono altri emendamenti tra i quali uno a sua firma che riguardano l'argomento della ricerca. Sottolinea che le problematiche di questo settore sono da sempre una priorità del MoVimento 5 Stelle e stigmatizza il taglio dei fondi destinati alla ricerca. Ritiene che il permanere nello stato di precarietà dei ricercatori rappresenti non solo un *vulnus* ai singoli soggetti interessati, ma innanzitutto per il Paese che costringe persone valide ad allontanarsi dal loro settore di interesse. Ricorda peraltro che la riforma Madia dispone circa la stabilizzazione dei precari ma contemporaneamente questo Governo ne taglia i fondi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Rampelli 53.30 e 53.29.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che gli identici emendamenti 53.20 della VII Commissione, Malpezzi 53.19, nonché gli identici emendamenti

Malpezzi 53.17 e 53.18 della VII Commissione sono accantonati.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) chiede al relatore e al Governo che possa essere per il momento accantonato anche l'emendamento a sua firma 53.21, identico all'emendamento 53.22 della VII Commissione, sul quale qualora l'approfondimento richiesto sarà risolutivo, promette di non tornare sopra.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, preso atto della conforme intenzione del rappresentante del Governo, accantona l'emendamento Malpezzi 53.21.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 53.23.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Sgambato 53.54 è stato ritirato dai suoi proponenti.

Avverte, quindi, che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 54.

Avverte che i deputati Vignali e Tancredi sottoscrivono l'emendamento Malpezzi 54.41.

La Commissione approva gli identici emendamenti Malpezzi 54.41 e 54.50 della VII Commissione (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Segoni 54.46 e gli identici emendamenti 54.52 della VII Commissione e Malpezzi 54.45 sono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Cimbro 54.28.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che sono accantonati gli identici emendamenti 54.51 della VII Commissione e Malpezzi 54.43, gli identici emendamenti 54.53 della VII Commissione e Malpezzi 54.44, nonché gli identici emendamenti 54.55 della VII Commissione e Malpezzi 54.42.

Avvisa quindi che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 54-*bis*.

Avverte che, preso atto della conforme intenzione del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cimbro 54-*bis*.8. Pur permanendo un orientamento favorevole, dispone altresì l'accantonamento degli identici emendamenti 54-*bis*.19 della VII Commissione e Malpezzi 54-*bis*.18 in attesa di una verifica.

La Commissione respinge l'emendamento Bossa 54-*bis*.9.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 54-*ter*.

Claudia MANNINO (Misto) invita il Governo e il relatore a mutare parere sull'emendamento a sua firma 54-*ter*.53, anche in ragione del fatto che esso non comporta oneri aggiuntivi.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario già espresso, segnalando che a suo avviso fissare una data complica la questione invece che semplificarla.

La Commissione respinge l'emendamento Mannino 54-*ter*.53.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che gli identici emendamenti Rubinato 54-*ter*.36 e Patriarca 54-*ter*.32 sono accantonati.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra l'emendamento a sua firma 54-*ter*.10, concernente il pagamento della TARI a carico delle scuole paritarie che è volto a riparare quella che ritiene essere una vera e propria ingiustizia nei confronti degli istituti e scuole paritarie che si vedono oberate di oneri e vedono venir meno risorse che ne mettono a repentaglio l'attività. Ricorda peraltro che ciò influisce

anche, di fatto, sul rispetto della libertà di scelta dei genitori di scegliere la scuola per i propri figli.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 54-*ter*.10.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che, conforme il Governo, il parere del relatore sull'emendamento Menorello 54-*ter*.24 è favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il suo ultimo periodo.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Menorello 54-*ter*.24.

La Commissione approva l'emendamento Menorello 54-*ter*.24, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avvisa quindi che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 55.

Tea ALBINI (MDP) illustra l'emendamento Scotto 55.12 di cui è cofirmataria, volto ad impedire che le risorse relative agli scatti stipendiali non assegnati tornino nelle disponibilità del MIUR per essere riassegnate solo l'anno successivo. In tal senso chiede al relatore e al Governo di accantonare per il momento l'esame degli emendamenti ovvero di modificare il proprio parere. In caso contrario insiste comunque affinché sia messo in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 55.12.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che gli identici emendamenti 55.33 della VII Commissione, Mongiello 55.2 e Ghizzoni 55.34 sono al momento accantonati in attesa della proposta definitiva di riformulazione da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Segoni 55.23.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Marroni 55.10, gli identici emendamenti 55.1 della XIII Commissione e Prina 55.31, nonché l'emendamento Verini 55.25 sono accantonati.

Avvisa quindi che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 56.

Ricorda che l'emendamento Pastorelli 56.1, nonché gli emendamenti Laforgia 56.14 e Pannarale 56.15 sono accantonati. Ricorda altresì che risultano accantonati gli identici emendamenti 56.22 della VII Commissione e Ghizzoni 56.21, nonché gli identici emendamenti 56.23 della VII Commissione e Ghizzoni 56.25.

Avverte quindi che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 57.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra l'emendamento Pannarale 57.4, di cui è cofirmatario, volto ad incrementare le risorse stanziare sul Fondo per il diritto allo studio, sottolineando peraltro lo sperpero delle poche risorse disponibili che sono state impiegate in misure precarie quali i *bonus*. In tal senso chiede al Governo e al relatore di mutare il parere espresso sull'emendamento.

Gianni MELILLA (MDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pannarale 57.4, ricordando, peraltro, che nel Paese vi sono regioni che garantiscono il diritto allo studio ed altre, soprattutto quelle meridionali, che non lo fanno. Ritene quindi che l'aumento dei fondi significhi, anche indirettamente, sostenere il diritto allo studio degli studenti nel Meridione d'Italia.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), in relazione all'emendamento in esame, ricorda che anche lo scorso anno era stata inserita una norma per il diritto allo studio ai fini dell'accesso universitario.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che i deputati Albini e Ca-

podicasa hanno sottoscritto l'emendamento Pannarale 57.4.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 57.4.

Francesco D'UVA (M5S), in relazione all'emendamento 57.12 a sua prima firma, ribadisce la necessità che esso sia accantonato e discusso insieme all'emendamento Dallai 57.octies.22.

Francesco CARIELLO (M5S), sulla problematica, intende segnalare il suo emendamento 57-bis.10 che, pur non essendo fra i segnalati, si occupa del medesimo argomento. Chiede quindi che anch'esso sia affrontato in occasione dell'esame dell'emendamento Dallai 57.octies.22.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, invita il collega Cariello ad indicare l'emendamento 54-bis.10 a sua firma quando sarà affrontato l'emendamento Dallai 57.octies.22.

Il Viceministro Enrico MORANDO, a fronte delle richieste di accantonare l'emendamento D'Uva 57.12, ribadisce che non vi sono particolari obiezioni, sempre tuttavia che sia ben chiaro che le scelte che costituiscono una precisa opzione politica di cui il Governo si assume l'intera responsabilità non potranno essere riviste nemmeno nelle more dell'accantonamento, dal momento che l'intervento richiesto non è sostenibile con una platea di vastità quale quella proposta dai gruppi di opposizione. Ricorda inoltre che stabilizzazioni di personale precario sono state fatte storicamente, e anche recentemente, in proporzioni anche cospicue.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) giudica l'ipotesi prospettata dal Governo insoddisfacente e modesta, inserendosi in un quadro di stanziamenti alla ricerca del tutto inadeguati.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Uva 57.12.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 57.13, sottolinea come esso sia volto a porre rimedio al problema della discontinuità didattica derivante dal precariato, soprattutto per quanto concerne gli insegnanti di sostegno e l'assistenza agli alunni disabili. Rileva come a suo avviso il numero degli insegnanti di sostegno sia insufficiente e come pertanto la proposta emendativa a sua firma preveda l'eliminazione dei limiti attualmente previsti alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno. Osserva infine come tale intervento non risulterebbe eccessivamente oneroso in termini di copertura. Invita pertanto il Governo a rivedere il proprio parere su tale proposta diretta ad assicurare la continuità didattica e a favorire l'inclusione scolastica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare come sia lo stesso emendamento 57.13 a stimare oneri pari ad un miliardo di euro, fa presente che tali risorse non sono allo stato disponibili.

Maria MARZANA (M5S) obietta come la copertura indicata sia stata giudicata congrua in sede di vaglio di ammissibilità dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 57.13.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'emendamento Chimienti 57.14, di cui è cofirmataria, ricorda come esso preveda la diminuzione del numero degli alunni per classe, con effetti positivi sia in termini didattici che di sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 57.14.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'emendamento Luigi Gallo 57.27, di cui è cofirmataria, rileva come esso affronti il tema dei servizi essenziali che rendono effettivo il diritto all'istruzione nella scuola dell'obbligo (trasporto, mensa, assistenza specialistica). Si tratta di servizi di competenza degli enti locali, i quali tut-

tavia hanno subito significative riduzioni dei relativi stanziamenti. Sottolinea che la proposta emendativa in esame propone la destinazione di apposite risorse al fine di assicurare il diritto all'istruzione per i bambini che frequentano il primo e il secondo ciclo scolastico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Luigi Gallo 57.27 e Vacca 57.23.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Crimi 57.66 è stato ritirato e che l'emendamento 57.71 della VII Commissione s'intende respinto per l'esame in Assemblea.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), intervenendo sull'emendamento Pannarale 57.56, sottolinea come esso sia volto ad estendere la *no tax area* al fine di ampliare il diritto allo studio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che i deputati Albini e Melilla sottoscrivono l'emendamento Pannarale 57.56 e che l'emendamento Cimbri 57-*quinquies*.16 è ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 57.56.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Valeria Valente 57-*ter*.1.

La Commissione approva l'emendamento Pillozzi 57-*octies*.26.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alle aree tematiche da 41 a 41-*sexies*, in materia sanitaria. In relazione all'area tematica 41, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 41.141 della XII Commissione, Sottanelli 41.130, Lenzi 41.77 e Monchiero 41.72, nonché degli identici emendamenti 41.140 della XII Commissione, Fanucci 41.123 e Gelli 41.60. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sanga 41.12, a

condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Dispone l'accantonamento degli emendamenti Fauttilli 41.120, Tancredi 41.85 e degli identici emendamenti Binetti 41.49, Tancredi 41.81, Fucci 41.146 e Vignali 41.35. Esprime parere contrario sugli emendamenti Grillo 41.16 e Colonnese 41.17. Dispone l'accantonamento degli emendamenti D'Ambrosio 41.7 e 41.6, Marazziti 41.165, nonché degli identici 41.134 della XII Commissione, Marazziti 41.119 e Gelli 41.73. Esprime parere contrario sugli emendamenti Monchiero 41.61, Mantero 41.29 e Monchiero 41.70. Dispone l'accantonamento degli emendamenti Galgano 41.53, Speranza 41.89, degli identici emendamenti 41.135 della XII Commissione, Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, nonché dell'emendamento Fossati 41.87. Esprime parere contrario sull'emendamento Murer 41.88 e dispone l'accantonamento degli emendamenti Di Gioia 41.122 e Cariello 41.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Fossati 41.83 e parere favorevole sull'emendamento 41.136 della XII Commissione. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Donati 41.129, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Bechis 41.106 e dispone l'accantonamento dell'emendamento 41.137 della XII Commissione, degli identici 41.143 della VII Commissione e Crimi 41.95, degli identici emendamenti 41.138 della XII Commissione e Gelli 41.65 e dell'emendamento Tancredi 41.1. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Abrignani 41.162 e Marchi 41.133, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marcon 41.78 ed esprime parere contrario sull'emendamento Parisi 41.156 e sugli identici emendamenti Parisi 41.157 e 41.158.

Passando all'area tematica 41-ter, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Paola Boldrini 41-ter.1 e 41-ter.18 della XII Commissione, degli identici emendamenti 41-ter.16 della XII Commissione e Miotto 41-ter.2, degli identici Miotto 41-ter.3 e 41-ter.17 della XII Commissione, nonché degli emendamenti

Melilli 41-ter.14 e Gribaudo 41-ter.5. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Russo 41-ter.9, 41-ter.8 e 41-ter.10.

In relazione all'area tematica 41-quater, dispone l'accantonamento dell'emendamento Di Gioia 41-quater.11, invita al ritiro dell'emendamento Plangger 41-quater.12 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Tancredi 41-quater.7.

In relazione all'area tematica 41-quinquies, dispone l'accantonamento dell'emendamento 41-quinquies.35 della XII Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 41-quinquies.34, dispone l'accantonamento dell'emendamento Guidesi 41-quinquies.5, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Nicchi 41-quinquies.25 e 41-quinquies.26 e Pastorelli 41-quinquies.19 e dispone l'accantonamento degli emendamenti Palese 41-quinquies.33 e Guidesi 41-quinquies.2.

In relazione all'area tematica 41-sexies, dispone l'accantonamento degli emendamenti Brignone 41-sexies.37, Loreface 41-sexies.31 e Silvia Giordano 41-sexies.8, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Guidesi 41-sexies.3 e Loreface 41-sexies.15 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Silvia Giordano 41-sexies.14, Nesci 41-sexies.11 e Paolo Bernini 41-sexies.1. Dispone, infine, l'accantonamento degli identici emendamenti Misiani 41-sexies.6 e Antezza 41-sexies.4.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, comunica che i presentatori dell'emendamento Sanga 41.12 ne hanno accettato la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Sanga 41.12, come riformulato (*vedi allegato*).

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo

41.16, di cui è cofirmatario, sottolineando che il meccanismo di sconti progressivi per la spesa farmaceutica in esso delineato consentirebbe notevoli risparmi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 41.16 e Colonnese 41.17.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) ritira il proprio emendamento 41.61.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 41.29, con il quale si propone di utilizzare la distribuzione diretta per i farmaci ospedalieri. Segnala in proposito che una procedura sperimentale adottata dalla ASL di Imperia ha consentito notevoli risparmi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Mantero, ricordando che un recente servizio televisivo ha confermato i notevoli risparmi conseguibili con l'eliminazione di una forma occulta di intermediazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 41.29.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 41.70.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, lo dispone.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murer 41.88 e Fossati 41.83, approva l'emendamento 41.136 della XII Commissione (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Bechis 41.106.

Maino MARCHI (PD) ritira il suo emendamento 41.133.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira il suo emendamento 41.162.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Parisi 41.156 e gli identici emendamenti Parisi 41.157 e 41.158, nonché gli emendamenti Russo 41-*ter*.9, 41-*ter*.8 e 41-*ter*.10.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Plangger 41-*quater*.12 è stato ritirato.

La Commissione, dopo che Rocco PALESE (FI-PdL) e Alberto GIORGETTI (FI-PdL) lo hanno sottoscritto, approva l'emendamento Tancredi 41-*quater*.7 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Schullian 41-*quinquies*.34 è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 41-*quinquies*.25 e 41-*quinquies*.26.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Pastorelli 41-*quinquies*.19 è stato ritirato.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene utile precisare che il proprio emendamento 41-*quinquies*.33, che è stato accantonato, ha come finalità quella di stabilizzare personale precario dell'AIFA.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 41-*sexies*.3 e Loreface 41-*sexies*.15.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 41-*sexies*.14, ricordando che esso riproduce sostanzialmente alcuni ordini del giorno accolti dal Governo, nonché quanto approvato dalla maggioranza con la legge di stabilità per il 2014, sottolineando che l'incompatibilità tra presidente della regione e commissario *ad acta* per la sanità avrebbe impedito episodi di cattiva gestione, a partire da quello di Vincenzo De Luca in Campania.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 41-sexies.14, Nesci 41-sexies.11 e Paolo Bernini 41-sexies.1.

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, comunica che sono in distribuzione i testi delle riformulazioni degli identici emendamenti Sottanelli 41.130, Lenzi 41.77 e Monchiero 41.72 nonché dell'emendamento Paola Boldrini 41-ter.1 (*vedi allegato*). Prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Sottanelli 41.130, Lenzi 41.77 e Monchiero 41.72 accettano la riformulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Sottanelli 41.130, Lenzi 41.77 e Monchiero 41.72, come riformulati (*vedi allegato*), risultando quindi assorbito l'emendamento 41.141 della XII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Paola Boldrini 41-ter.1.

La Commissione approva l'emendamento Paola Boldrini 41-ter.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA (PD) comunica che l'emendamento 41-ter.18 della XII Commissione risulta quindi assorbito.

Il Viceministro Enrico MORANDO, quanto all'emendamento Misiani 3.66, chiarisce i termini della riformulazione proposta: la parte dispositiva è rimasta invariata mentre, ridotta la quantificazione, è stata modificata la relativa copertura.

Fabio MELILLI (PD), Gianni MELILLA (MDP), Tea ALBINI (MDP), Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), Alberto LOSACCO (PD) e Bruno TABACCI (DeS-CD) lo sottoscrivono.

Antonio MISIANI (PD) prende atto con soddisfazione della disponibilità del Go-

verno: l'*ecobonus* avrà ad oggetto d'ora innanzi le caldaie tecnologicamente avanzate e non le più obsolete.

La Commissione approva l'emendamento Misiani 3.66, come riformulato (*vedi allegato*).

Il Viceministro Enrico MORANDO, quanto all'emendamento Pelillo 10.61, rammenta che ne aveva chiesto in mattinata un accantonamento, onde svolgere verifiche, le quali hanno avuto esito positivo. Può dunque esprimere un parere definitivamente favorevole.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, si associa al parere favorevole del rappresentante del Governo sull'emendamento Pelillo 10.61.

Daniele PESCO (M5S), viceversa, esprime marcate perplessità sulla possibilità che fondi pensione acquistino crediti cartolarizzati e sul fatto che – a ogni modo – sia apprestata la garanzia dello Stato per tutte le cartolarizzazioni. Tutto ciò si risolve in un uso improprio della GACS, al fine di coprire buchi nei bilanci bancari, che determinerà conseguenze onerose per le future generazioni.

Colomba MONGIELLO (PD) sottoscrive l'emendamento Pelillo 10.61.

La Commissione approva l'emendamento Pelillo 10.61 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che è in distribuzione la riformulazione dell'emendamento Misiani 3.58 (*vedi allegato*), su cui esprime parere favorevole.

Antonio MISIANI (PD) accetta la riformulazione e – anche in questo caso – esprime la propria soddisfazione in merito a una proposta emendativa che affronta il tema delle spese relative agli interventi connessi agli eventi sismici e il cosiddetto sisma *bonus*.

Fabio MELILLI (PD), Gianni MELILLA (MDP), Tea ALBINI (MDP), Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), Susanna CENNI (PD), Rocco PALESE (FI-PdL), Alberto GIORGETTI (FI-PdL), Girgis Giorgio SORIAL (M5S) e Federico D'INCA' (M5S) lo sottoscrivono.

Il Viceministro Enrico MORANDO si associa alle considerazioni del primo firmatario.

La Commissione approva l'emendamento Misiani 3.58, come riformulato (*vedi allegato*).

Gianni MELILLA (MDP), Tea ALBINI (MDP), Marco MELONI (PD) e Colomba MONGIELLO (PD) sottoscrivono l'emendamento Malpezzi 54-bis.18.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione gli identici emendamenti 54-bis.19 della VII Commissione e Malpezzi 54-bis.18, con i pareri favorevoli del relatore e del Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti 54-bis.19 della VII Commissione e Malpezzi 54-bis.18 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento Pastorelli 57-bis.3, già accantonato per i necessari approfondimenti istruttori, sul

quale esprime parere favorevole in qualità di relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pastorelli 57-bis.3 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che sarà posto in votazione l'emendamento Blažina 57-bis.12, come riformulato su proposta del rappresentante del Governo. Avverte che la riformulazione è stata accettata dalla presentatrice. Lo pone quindi in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Blažina 57-bis.12, come riformulato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, alle ore 13.

La seduta termina alle 20.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.45.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensa-

zione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

Conseguentemente, il Fondo di cui comma 624, è ridotto di 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 e di 5,7 milioni di euro per l'anno 2029.

3. 66. (Nuova formulazione) Misiani, Giampaolo Galli, Carra, Melilli, Albini, Melilla, Pastorino, Losacco, Monchiero, Tabacci.

Al comma 3 lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:

6-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

«2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2- quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il

passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.».

Conseguentemente:

il Fondo di cui al comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 13,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 6,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2031;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,3 milioni di euro per l'anno 2032.

3. 58. *(Nuova formulazione)* Misiani, Vico, Carra, Melilli, Albini, Melilla, Pastorino, Cenni, Palese, Alberto Giorgetti, Sorial, D'Incà.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle ca-

tegorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

3-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

3-quinquies. L'Autorità per l'energia, elettrica, il gas e il sistema idrico può

definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

3-sexies. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

3-octies. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

*** 3. 171.** *(Nuova formulazione)* Baldelli, Becattini, Ricciatti, Allasia, Rampelli, Crippa, Galgano, Vignali, Paglia, Gigli, Melilla, Albini, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Mannino, Rubinato, Misiani, Cenni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo

si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* non si applicano qualora la mancata

o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

3-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

3-quinquies. L'Autorità per l'energia, elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

3-sexies. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

3-octies. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

* **52-quinquies. 9.** (Nuova formulazione) Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della con-

dotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma *3-bis* non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

3-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

3-quinquies. L'Autorità per l'energia, elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

3-sexies. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo *1-bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza

della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

3-octies. Le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

* **52-quinquies. 11.** (Nuova formulazione) Becattini, Benamati, Senaldi, Bargero, Donati, Camani, Scuvera, Cani, Montroni, Basso, Tentori, Ginefra, Martella, Arlotti, Peluffo, Carra.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-sexies*), primo periodo, le parole: « , o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in una provincia diversa » e il secondo periodo è soppresso;

b) dopo la lettera *i-sexies*) è inserita la seguente:

« *i-sexies.01*) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera *i-sexies*) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ».

12-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma *8-bis* è abrogato.

3-bis. 26. Ghizzoni, Carnevali.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».

* **6. 15.** Lodolini, Fragomeli, Gasparini.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».

* **6. 117.** La VI Commissione.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è soppresso.

6. 21. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

Al comma 39, primo periodo, dopo le parole: mezzi su gomma aggiungere le seguenti: o imbarcazioni.

10. 2. Moretto, Arlotti.

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

39-bis. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road* e di facilitare

un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.

* **10. 67.** (*Nuova formulazione*) Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

39-bis. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road* e di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per

le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.

*** 10. 66.** (Nuova formulazione) Gandolfi, Carra, Tentori.

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

39-bis. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road* e di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.

*** 10. 53.** (Nuova formulazione) Abrignani.

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

39-bis. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road* e di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.

*** 10. 51.** (Nuova formulazione) Causin.

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

39-bis. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road* e di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo

produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.

* **10. 39.** (Nuova formulazione) Bombassei, Oliaro, Catalano, Librandi, Monchiero, Mucci.

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

39-bis. All'articolo 1, comma 89 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti operanti vigilati nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea ».

10. 61. Pelillo, Valiante, Castricone, Ginefra.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

* **10. 64.** La IX Commissione.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

* **10. 70.** Carloni.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalle lettere *a*), *b*) ed *e*) del comma 2 e dal comma 8 del presente articolo, le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014, sono modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

10. 65. Gandolfi.

Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ripiano di cui al primo periodo è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

251-bis. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno

precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

251-ter. La disposizione di cui al comma 251-bis si applica dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*** 41. 130.** *(Nuova formulazione)* Sottanelli, Galati.

Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ripiano di cui al primo periodo è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

251-bis. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno

precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

251-ter. La disposizione di cui al comma *251-bis* si applica dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*** 41. 77.** (Nuova formulazione) Lenzi, Gelli, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ripiano di cui al primo periodo è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

251-bis. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno

precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

251-ter. La disposizione di cui al comma *251-bis* si applica dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*** 41. 72.** (Nuova formulazione) Monchiero.

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

251-bis. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo dell'IVA, l'AIFA procede alla determinazione delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo dell'IVA in coerenza con la normativa vigente. A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:

a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come rideterminato dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come rideterminato

dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati;

b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA da applicare sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

251-ter. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 251-*bis* sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 251-*bis* sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

251-quater. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 251-*bis*, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.

251-quinquies. Per i versamenti di cui al comma 251-*bis*, già effettuati alla data

di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2018. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-*bis*, lettera *a)*, sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'IVA nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera *a)* comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-*bis*, lettera *b)*, qualora le aziende farmaceutiche abbiano detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

251-sexies. A partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 251-*bis*, lettera *b)*, sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 251-*octies* e 251-*novies*. La disposizione di cui al comma 251-*octies* si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno

2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 251-*novies* si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 251-*bis*, lettera a).

251-*septies*. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « è calcolata » sono inserite le seguenti: « al lordo dell'IVA ».

251-*octies*. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « degli importi » sono aggiunte le seguenti: « , al lordo dell'IVA, »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono aggiunte le seguenti: « e all'erario »;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

d) al quarto periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono aggiunte le seguenti: « e all'erario ».

251-*novies*. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: « alle regioni medesime » sono aggiunte le seguenti: « e all'erario » e le parole « al netto dell'imposta sul valore aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Gli importi determinati dal-

l'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

251-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi da 251-*bis* a 251-*novies* si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

41. 12. (Nuova formulazione) Sanga, Marchi, Lenzi.

Al comma 260, capoverso comma 16, sostituire le parole: del decreto ministeriale di cui all'articolo 64, comma 2 con le seguenti: dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3.

41. 136. La XII Commissione.

Dopo il comma 264, inserire il seguente:

264-*bis*. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi attinenti alle attività trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge, in accordo con le regioni, attività di supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale garanzia propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.

4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

4-quater. Per le finalità di cui al comma *4-bis*, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

41-ter. 1. *(Nuova formulazione)* Paola Boldrini, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piccione, Sbrollini, Carnevali.

Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:

265-bis. Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione « Quota B » del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

41-quater. 7. Tancredi, Palese, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:

334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo

al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

*** 54. 50.** La VII Commissione.

Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:

334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

*** 54. 41.** Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci,

Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudò, Carra, Mongiello, Vignali, Tancredi.

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

**** 54-bis. 19.** La VII Commissione.

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

**** 54-bis. 18.** Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudò, Carra, Mongiello, Melilla, Albini, Marco Meloni.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-bis. Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento », relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati.

54-ter. 24. (Nuova formulazione) Menorello, Secco, Vaccaro, Catalano, Monchiero, Mucci.

Al comma 353, alinea, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per le assunzioni di cui al comma 366 e di.

57-bis. 3. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:

354-bis. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonché allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, è assegnato all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale un finanziamento, per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

57-bis. 12. (Nuova formulazione) Blažina.

Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:

366-bis. Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata.

57-octies. 26. Pillozzi, Manfredi.

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi.

90. 31. Tancredi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:

622-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

« **ART. 52-bis.** – (*Registro dei distributori ed esercenti*).- 1. È istituito presso l'Agenzia

delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

2. Nel registro sono annotati:

a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco, come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del presente decreto.

3. Nel registro è altresì annotata l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera *d*), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel registro.

5. L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia

fia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;

b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;

c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;

d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine

di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

90. 63. *(Nuova formulazione)* Boccadutri, Bernardo, Pelillo, Fabbri.

Dopo il comma 622, inserire il seguente:

622-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

90. 3. Abrignani, Galati, Brugnerotto, Carriello, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.